



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

**INDAGINE SULLA CONTABILIZZAZIONE DEL
FONDO ISTITUITO A SEGUITO DELL'EMERGENZA
DA COVID-19 A SOSTEGNO DELLE FUNZIONI
FONDAMENTALI CON RIGUARDO AI COMUNI
DEL PIEMONTE**



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

**INDAGINE SULLA CONTABILIZZAZIONE DEL FONDO
ISTITUITO A SEGUITO DELL' EMERGENZA DA COVID -19
A SOSTEGNO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI CON
RIGUARDO AI COMUNI DEL PIEMONTE**



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 24/2023/SRCPIE/VSG

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario relatore
Dott.	Massimo BELLIN	Referendario
Dott.	Fabio D'AULA	Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario

Nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2023

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visti gli articoli 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, e l'articolo 39 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, come modificato dall'art. 1, co. 830, lett. a), della L. n. 178/2020;

Vista la deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera n. 3/2022/SRCPIE/INPR con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2022;

Vista la deliberazione n. 23/2022 con cui questa Sezione ha approvato la definizione dei criteri di campionamento ai fini dell'individuazione di un campione significativo di comuni delle varie province della Regione Piemonte, su cui svolgere un monitoraggio sui fondi/ristori assegnati dai diversi decreti emergenziali per le varie finalità connesse all'emergenza pandemica.

Vista la relazione predisposta dal relatore Referendario dott. Diego Maria Poggi, relativa agli esiti complessivi di tale attività di controllo;

Vista l'ordinanza n. 5 del 7 febbraio 2023 con cui la Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio

Udito il relatore, referendario dr. Diego Maria Poggi;

DELIBERA

di approvare l'unita relazione relativa alla *"indagine sulla contabilizzazione del fondo istituito a seguito dell'emergenza da Covid-19 a sostegno delle funzioni fondamentali con riguardo ai comuni del Piemonte"*, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

e contestualmente

DISPONE

che la presente deliberazione e l'annessa relazione siano trasmesse

al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

al Ministero per gli affari Interni, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, nonché ai Prefetti delle città di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania e Vercelli;

ai sindaci dei comuni interessati dall'indagine (elenchi in calce alla relazione);

Così deliberato nella Camera di consiglio tenutasi in Torino il giorno 8 febbraio 2023.

Il relatore

Dr. Diego Maria POGGI

La Presidente

Dott.ssa Maria Teresa POLITO

Depositato in Segreteria il **22 febbraio 2023**

Il Funzionario Preposto

Nicola Mendoza

Sommario

Premessa e contesto normativo	2
1. L'istruttoria sulla perdita di gettito da parte dei comuni	3
2. Il rispetto delle scadenze di trasmissione della certificazione.....	8
3. La struttura della certificazione	10
4. La congruità del fondo per le funzioni fondamentali attribuito agli enti.....	14
5. I vincoli apposti nel risultato di amministrazione e le discrepanze tra gli stessi e i risultati della certificazione covid-2020	15
6. Considerazioni conclusive.....	18
ALLEGATO A - TABELLE DI DETTAGLIO DEI COMUNI INTERPELLATI	21

Premessa e contesto normativo

Gli effetti indotti dall'emergenza sanitaria da COVID-19 hanno interessato la finanza degli enti locali per l'esercizio 2020 a causa dei riflessi diretti ed indiretti sulle entrate, sulle spese, sullo sviluppo delle attività finalizzate agli investimenti e, in definitiva, sugli equilibri di bilancio.

Il sostegno agli enti per limitare gli effetti della perdita di gettito, conseguente a specifiche misure di sospensione delle attività pubbliche e private esposte alla diffusione dei contagi da Sars-Cov2, è stato adottato mediante la decretazione d'urgenza, emanando un ampio ventaglio di disposizioni normative tese ad evitare pregiudizi finanziari irreparabili agli enti locali, con particolare riguardo ai comuni.

Sul piano della disciplina legislativa emergenziale, va detto che oltre ai c.d. decreti "ristori", ben quattro interventi normativi, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ("Cura Italia"), D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ("decreto rilancio"), D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ("decreto agosto"), D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, hanno riguardato molteplici aspetti relativi alla gestione amministrativa e finanziaria degli enti locali. Sul versante delle entrate, hanno influito anche i provvedimenti di sospensione dei termini dell'attività degli uffici degli enti impositori (art. 67, D.L. n. 18 del 2020, come modificato dall'art. 151, co. 1, D.L. n. 34 del 2020) e la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 68, co. 2, D.L. n. 18 del 2020 e sue successive modifiche).

Inoltre, le esenzioni IMU per i settori del turismo e dello spettacolo, la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco, nonché del contributo di soggiorno, la mancata riscossione della TOSAP e dell'alternativo canone di concessione, hanno contratto il gettito tributario, pur agendo in modo diversificato su specifiche basi imponibili. Le richiamate leggi hanno introdotto misure di flessibilità sulla gestione del bilancio, destinando a spesa corrente emergenziale - qualificata come spesa corrente a "carattere non permanente" - risorse non di parte corrente, in parziale deroga ai criteri di cui all'art. 187, co. 2, TUEL; in tal senso, si pensi anche alle facoltà di utilizzo dell'avanzo libero e dei proventi da concessioni edilizie o da sanzioni in materia edilizia.

Gli interventi concernenti la gestione del debito hanno accordato ampie facoltà di rinegoziazione e sospensione del pagamento della quota capitale, sia dei cosiddetti "mutui Mef", gestiti da Cassa depositi e prestiti (Cdp), (decreto "Cura Italia" art. 112, D.L. n. 18 del 2020), sia dei mutui bancari in scadenza nel 2020, (decreto "rilancio" art. 113, D.L. n. 34 del 2020), con conseguente rimodulazione del piano di ammortamento, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 204, co. 2, TUEL, e senza la verifica di convenienza di cui all'art. 41 della L. n. 448 del 2001. In proposito, va ricordata l'importante novità introdotta dall'art.

1 co. 796 della legge di bilancio 2021 (L. n. 178 del 2020) che restringe l'ambito degli atti che possono dare luogo ad indebitamento ai sensi dell'art. 119 Cost., escludendo le operazioni di revisione, ristrutturazione e rinegoziazione del debito che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali¹.

Le anticipazioni di liquidità, alimentate per gli enti locali da uno stanziamento di ben otto miliardi di euro (art. 116, D.L. n. 34 del 2020), hanno immesso ingenti risorse per favorire il pagamento dei debiti commerciali, utilizzabili anche per l'estinzione delle anticipazioni "brevi" previste dalla legge di bilancio 2020. L'esigenza di accelerazione del pagamento dei debiti era stata già considerata dalla L. n. 160/2019, che all'art. 1, co. 555, ha previsto, per gli anni 2020-2022, l'incremento del limite massimo di anticipazioni di tesoreria a 5 dodicesimi delle entrate correnti (misura peraltro confermata anche dalla Legge n. 197/2022 per l'esercizio 2023).

Le misure di cui al D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ("decreto liquidità") hanno inteso garantire la continuità delle imprese, in un sistema segnato da una gravissima forma di crisi che ha investito il tessuto economico globale e che ha fatto avvertire la necessità di differire al 1° settembre 2021 l'entrata in vigore del "Codice della crisi d'impresa". Alcune misure hanno interessato anche le società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. n. 175/2016 per effetto di quanto previsto dall'art. 1, co. 3, del TUSP, in ragione degli aspetti problematici connessi agli obblighi di accantonamento in caso di perdite registrate nei bilanci delle aziende partecipate. A tale proposito, la legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020), al comma 266, ha previsto la sospensione della disciplina codicistica concernente gli obblighi di riduzione del capitale e di scioglimento delle società per riduzione o perdita del capitale. In sostanza, con decisione dell'assemblea dei soci, è possibile sterilizzare per cinque anni le perdite dell'esercizio 2020, rinviando alla chiusura del bilancio 2025 le misure di ricostituzione del capitale.

1. L'istruttoria sulla perdita di gettito da parte dei comuni

Le prime indicazioni, in termini di congruenza quantitativa, degli strumenti di sostegno finanziario emergenziale rispetto agli effetti economici della pandemia, sono emerse dai dati

¹ La Sezione ha peraltro avuto modo di rilevare che le operazioni di rinegoziazione dei prestiti C.d.P. effettuate in adesione alla delibera m. 1300 del 23 aprile 2020, comportando un notevole prolungamento dei piani di ammortamento (giacché la nuova scadenza all'anno 2045 ha riguardato tutti i rapporti rinegoziati su iniziativa degli enti debitori, anche quelli che sarebbero terminati di lì a pochi esercizi), ha di fatto prodotto, in molti casi, un aggravio complessivo di spesa per interessi in termini nominali a carico delle amministrazioni aderenti (cfr. deliberazione n. 131/2022/SRCPIE/PRSE). Benché tale effetto risulti in sé tollerabile in ragione delle circostanze in cui la rinegoziazione maturò, e non possa escludersene *a priori* la sostanziale convenienza per gli enti, in ragione dell'oggettiva riduzione dei tassi applicati rispetto a quelli vigenti ante-rinegoziazione (specie alla luce della recente ripresa dell'inflazione), va comunque ribadita l'attenzione al rispetto dell'articolo 10 della Legge n. 243/2012, in merito al contenimento della durata dei rapporti di mutuo, anche rinegoziati, non oltre la vita utile degli investimenti finanziati.

relativi alla certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica, rilevata fin dal 31 maggio 2021 con le modalità stabilite dall'art. 39, co. 2, del D.L. n. 104/2020, come modificato dall'art. 1, co. 830, lett. a), L. n. 178/2020.

È noto peraltro che, per effetto delle successive “ondate” di contagi, intervenute anche tra la fine del 2020 e la prima metà del 2021, allorché la campagna di profilassi vaccinale era ancora agli albori, gli effetti negativi delle misure emergenziali hanno interessato, in buona parte, anche l'esercizio 2021; di qui la necessità di prorogare, e talora rifinanziare, le principali misure statali di sostegno. Ne è derivato un fenomeno di “trascinamento” di componenti finanziarie sia negative sia positive, dovute ai massicci trasferimenti di risorse “non ordinarie” dal centro alla periferia i quali, pur in presenza di puntuali disposizioni che ne vincolavano l'utilizzo, hanno potuto creare, nella contabilizzazione dei residui e della liquidità di cassa, un effetto accrescitivo dei risultati di amministrazione (parte A), con potenziale dissimulazione delle eventuali criticità contabili e gestionali presenti al 31 dicembre 2019.

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte ha quindi compiuto, nel corso dell'analisi oggetto del programma per le attività del 2022 (deliberazione n. 3/2022/INPR) controlli specifici sui rendiconti degli enti territoriali, tenendo conto dell'intervento statale diretto a conservare la tenuta degli equilibri e delle disponibilità liquide.

Più specificamente, con la deliberazione n. 23/2022, questa Sezione ha approvato la definizione dei criteri di individuazione di un campione significativo di comuni delle varie province della Regione Piemonte, su cui svolgere un monitoraggio sui fondi/ristori assegnati dai diversi decreti emergenziali per le finalità connesse all'emergenza pandemica.

Ivi si era optato per individuare, fra gli enti sottoposti al campionamento, quelli di dimensioni più importanti, ovverosia il comune capoluogo di ogni provincia e tutti i comuni con una popolazione superiore ai 10.000 abitanti, dando quindi preminenza alla dimensione demografica dell'ente e, a cascata, agli effetti delle misure in questione sulla comunità amministrata.

Con riguardo al resto degli enti presenti sul territorio di riferimento, e tenuto conto delle dodici classi demografiche nelle quali sono inseriti i comuni ai sensi dell'art. 156 del TUEL (con le prime cinque fasce assai più popolate, in ragione dell'ampia diffusione sul territorio piemontese di comuni di ridotte dimensioni demografiche), questo Collegio riteneva di sottoporre a controlli almeno un decimo degli enti con popolazione inferiore ai diecimila cittadini residenti. Al fine di fornire una rappresentazione fedele al territorio, si optava così per selezionare questo decimo di enti di piccole dimensioni in proporzione al numero di enti di ciascuna provincia, rispettando per quanto possibile le fasce demografiche sopra indicate.

All'interno di ogni provincia, e curando di individuare almeno un ente per ciascuna fascia demografica, era ammessa l'individuazione dei singoli enti sia casualmente sia sulla base della conoscenza storica degli stessi da parte della Sezione, sulla scorta dei controlli effettuati negli anni precedenti, con particolare attenzione per le situazioni note di sofferenza contabile (disavanzi cronici, piani di riequilibrio in corso) necessariamente più esposte a incorrere in errori di contabilizzazione o in veri e propri utilizzi non congrui delle risorse trasferite².

Con riferimento alle finalità dell'indagine, la delibera n. 23/2022 evidenziava che *“Si ritiene che l'istruttoria in questione debba permettere alla Sezione di entrare in possesso di quei dati in grado di «fotografare» l'ingresso dei flussi dei fondi Covid-19 nel bilancio dell'esercizio 2020 in continuità con l'esercizio 2019, quale periodo «pre»-Covid, nonché con l'esercizio 2021 quale periodo successivo al momento di massima criticità rappresentato dal 2020”, con l'intento “ben definito nella deliberazione di programmazione dell'attività di controllo, “di valutare, attraverso l'istruttoria, il livello di attuazione degli obiettivi emergenziali individuati dal legislatore con le specifiche risorse”, verificando, all'esito dell'indagine, che le risorse assegnate non siano state oggetto di distrazioni od utilizzi impropri. Ciò determinerà anche: l'esatta individuazione della provvista finanziaria fornita dal MEF ai singoli enti locali del territorio nelle annualità 2020/2021, e, nella spesa, il relativo rispetto dei vincoli”*.

Si evidenziava quindi la necessità di estendere l'istruttoria alla “certificazione” sui fondi Covid-19, prevista ai sensi dell'art. 1, commi 823 e 827, della L. n. 178/2020, al fine di *“avere il quadro completo della situazione di ogni Ente selezionato, e in più risponde all'esigenza di verifica della continuità dei vari esercizi finanziari coinvolti (2019/2020/2021), nonché è funzionale ai controlli di regolarità/legittimità dei rendiconti dell'esercizio 2020. Infatti, come è noto, i fondi Covid assegnati con vincolo di destinazione e non utilizzati nell'esercizio 2020, ed eventualmente non confluiti nel Fondo pluriennale vincolato di spesa, dovevano essere inseriti da ciascun Ente, nell'ambito della predisposizione del rendiconto relativo all'esercizio 2020, nella parte «vincolata» del risultato di amministrazione per essere eventualmente utilizzati, mantenendo la destinazione originaria, nell'esercizio 2021. In particolare, in merito, si fa riferimento al c.d. «Fondone» per quanto concerne gli Enti locali, cioè quei fondi Covid assegnati dallo Stato per coprire le mancate entrate causate dalla pandemia (fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali)”*.

Si esiti di una siffatta indagine erano infatti considerati funzionali *“anche ad un più approfondito esame del rendiconto relativo all'esercizio 2020, con eventuale attualizzazione al 2021, per quanto concerne l'esatta quantificazione dei fondi vincolati e, quindi, conseguentemente, del risultato di amministrazione «finale», quale parte disponibile; dato fondamentale per ogni Ente e tanto più per quegli Enti «in sofferenza», con riguardo ai quali è necessario porre particolare attenzione a che i fondi Covid assegnati non siano stati utilizzati per coprire eventuali disavanzi o*

² La presenza di criticità pregresse, nella gestione contabile di molti enti selezionati, costituisce un *bias* statistico in grado di mitigare la proiezione sull'intero territorio regionale delle problematiche emerse.

difficoltà di cassa” e pertanto, per la massima parte degli enti individuati, l’esame è stato svolto “congiuntamente all’esame dei rendiconti 2020, in modo che, sinergicamente, i due controlli possano essere funzionali l’uno all’altro, seppure il primo oggetto di uno specifico focus. Tuttavia, si ritiene, che possa essere valorizzata, all’esito dell’indagine, anche una visione più ampia, e complessiva, che potrà emergere dall’esame dei vari riscontri, sul modo in cui i fondi Covid, assegnati al territorio piemontese, siano stati utilizzati dai singoli Enti; con tutte le conseguenze che ne potranno derivare, anche avviando, alla luce dei campioni individuati, una comparazione complessiva delle risultanze”.

Ciò spiega le ragioni per cui, trattandosi di indagine svolta in parallelo con l’analisi dei rendiconti 2020 e i preventivi 2021-2023, la massima parte delle risposte sia pervenuta ancora nella seconda metà dell’anno 2022.

Alla luce del carattere vincolato dei ristori specifici di entrata e di spesa, l’attenzione della Sezione si è quindi concentrata sull’utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali, disciplinato dall’articolo 106 del D.L. n. 34/2020, e istituito presso il Ministero dell’Interno con una dotazione iniziale di 3,5 miliardi di euro, di cui 3 miliardi in favore dei comuni e 0,5 miliardi in favore di province e città metropolitane.

Con il successivo decreto 16 luglio 2020 del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono stati individuati criteri e modalità di riparto del fondo medesimo tra gli enti di ciascun comparto *“sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese”* ma, per le notorie ragioni di urgenza legate all’andamento del contagio nella prima metà del 2020, nei dieci giorni successivi all’entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 veniva erogata agli enti *“una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto (...), a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE”*.

La norma, anche a seguito dei successivi rifinanziamenti e ridefinizione delle scadenze temporali, ha fissato al 31 ottobre 2023 la *“verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese”*, propedeutica alla definitiva *“regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposita rimodulazione dell'importo”*.

Si tratta di importi che, pur non avendo una specifica destinazione, in quanto finalizzati a coprire genericamente le esigenze economiche degli enti (per l’erogazione dei servizi istituzionali durante il periodo emergenziale), dovevano confluire nella quota vincolata del risultato di amministrazione nella misura delle eventuali eccedenze accertate e/o incassate ma non spese entro il 31 dicembre 2020.

Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, tali importi "sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID- 19", mentre, sempre in base alla medesima disposizione "le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa (...), sono vincolate per le finalità cui sono state assegnate, nel biennio 2020-2021. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145".

Gli enti selezionati per l'indagine sono stati quindi invitati a fornire un elenco dei fondi assegnati, sia ai sensi degli artt. 106 del D.L. 34/2020 e 39 del D.L. 104/2020 (c.d. "fondone") sia per gli specifici ristori di minori entrate e/o maggiori spese, con l'indicazione del relativo importo assegnato, accertato e riscosso, nonché a trasmettere copia della certificazione di cui all'art. 39, comma 2, del D.L. n. 104/2020, completa di tutte le sue parti e della relativa ricevuta di invio al MEF, precisando se la stessa fosse stata oggetto di segnalazioni di anomalie e le eventuali correzioni apportate.

In ultimo, è stato chiesto alle amministrazioni di compilare la seguente tabella di riconciliazione tra le risultanze della certificazione Covid - 2020, i fondi ricevuti e gli importi vincolati al risultato di amministrazione, invitandole a motivare le eventuali differenze.

FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI D.L. N. 34/2020 ART. 106 E D.L. N. 104/2020 ART. 39 ASSEGNATO ALL'ENTE	+	
SALDO COMPLESSIVO TRA MINORI/MAGGIORI ENTRATE, TOTALE MINORI SPESE E TOTALE MAGGIORI SPESE RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE	-	
TOTALE AVANZO VINCOLATO AL 31/12/2020 (solo se la differenza è positiva) *	=	
DI CUI PER FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI		
DI CUI PER RISTORI SPECIFICI		

Di seguito si espone la tabella numerica degli enti controllati, suddivisi per provincia e per fascia demografica, che ammontano in tutto a duecentosedici, i cui risultati analitici sono esposti nelle tabelle riportate nell'allegato A in calce alla presente relazione. Tra parentesi il numero totale dei comuni piemontesi appartenenti a ciascuna fascia e a ciascuna provincia.

Fascia demografica	Alessandria	Asti	Biella	Cuneo	Novara	Torino	VCO	Vercelli	totale
Fino a 499	17 (69)	5 (42)	2 (20)	5 (93)	2 (5)	5 (53)	1 (25)	3 (34)	40 (341)
500-999	6 (45)	7 (38)	2 (15)	2 (44)	5 (18)	7 (61)	2 (16)	1 (18)	32 (255)
1000-1999	3 (49)	3 (20)	3 (16)	2 (34)	3 (28)	8 (65)	2 (19)	2 (13)	26 (244)
2000-2999	1 (7)	3 (10)	2 (12)	5 (29)	1 (16)	2 (22)	0 (3)	1 (4)	15 (103)
3000-4999	0 (7)	1 (2)	3 (6)	4 (22)	1 (6)	4 (49)	3 (5)	0 (6)	16 (103)
5000-9999	0 (3)	1 (3)	2 (2)	8 (16)	1 (7)	4 (29)	3 (3)	2 (5)	21 (68)
Oltre 10.000	7 (7)	3 (3)	3 (3)	9 (9)	7 (7)	32 (33)	3 (3)	2 (2)	66 (67)
Totale	34 (187)	23 (118)	16 (74)	35 (247)	20 (87)	62 (312)	14 (74)	11 (82)	216 (1181)

Come si vede, ferma la verifica “a tappeto” sui comuni con almeno diecimila abitanti, risulta rispettato, per tutte le fasce demografiche, l’obiettivo del controllo su almeno un decimo degli enti con popolazione inferiore a tale soglia, fatti salvi alcuni scostamenti, per difetto o per eccesso, in alcune province e in alcune soglie, in modo che però, complessivamente la fascia degli enti al di sotto dei diecimila residenti risulta controllata in misura sempre non inferiore al dieci per cento.

Fascia dem.	Alessandria	Asti	Biella	Cuneo	Novara	Torino	VCO	Vercelli	totale
0-9999	27 (180)	20 (115)	13 (71)	26 (238)	13 (80)	30 (279)	11 (71)	9 (80)	150 (1114)
>10.000	7 (7)	3 (3)	3 (3)	9 (9)	7 (7)	32 (33)	3 (3)	2 (2)	66 (67)

Gli aspetti meritevoli di approfondimento attengono al rispetto della scadenza di trasmissione della certificazione (e alle conseguenze per gli enti in caso di violazione), alla congruità del fondo per le funzioni fondamentali attribuito, rispetto alle effettive perdite di gettito e agli incrementi di spesa subiti a causa della pandemia, alla frequenza di casi riscontrati di apposizione di vincoli errati (per difetto o per eccesso), e alle ragioni addotte dagli enti per giustificare le situazioni. Peraltro gli esiti dei controlli della Sezione sono stati talora trasfusi in rilievi collegiali, con specifica pronuncia indirizzata al singolo ente, laddove necessario³.

2. Il rispetto delle scadenze di trasmissione della certificazione

L’articolo 39, comma 2, del D.L. n. 104/2020 - convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dall’articolo 1, comma 830, lettera a), della legge n.

³ Per un richiamo ad alcune pronunce meritevoli di attenzione, si veda la nota 11 a pag. 19.

178/2020 (Legge di bilancio per l'esercizio 2021) prevedeva che gli enti locali beneficiari delle risorse di cui all'articolo 106 del D.L. n. 34/2020 e di cui al comma 1 dell'articolo 39 del D.L. n. 104/2020 (rispettivamente, istituzione del c.d. "fondone" e relativo rifinanziamento) fossero tenuti a inviare, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la certificazione della *"perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese"* connesse alla predetta emergenza; il successivo comma 3 del medesimo articolo 39, come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a), della L. n. 178/2020, stabiliva quindi le sanzioni per gli enti ritardatari nell'adempimento, mediante decurtazione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale spettanti all'ente, a valere sugli esercizi 2022-24, del con la seguente graduazione:

- riduzione pari all'80% delle risorse attribuite a titolo di "fondone", per gli enti che *"trasmettono la certificazione in argomento oltre il termine perentorio del 31 maggio 2021, ma entro il 30 giugno 2021"*;
- riduzione pari al 90% delle medesime risorse, *"nel caso in cui la certificazione viene trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021"*;
- riduzione pari al 100% del "fondone" attribuito a carico degli enti locali che *"non trasmettano la certificazione entro la data del 31 luglio 2021"*.

In effetti, con decreto dell'8 settembre 2021, il Ministero dell'Interno, sulla base delle note trasmesse dal MEF-RGS successivamente al perfezionarsi di ogni scadenza, ha irrogato le sanzioni a carico degli enti incorsi nell'omissione o nel ritardo.

La fattispecie risulta essersi di fatto verificata in casi sporadici, con un totale di soli trenta comuni sanzionati (di cui undici nella misura dell'80%, quattro per il 90% e quindici per il 100%) sugli oltre ottomila enti municipali, a dimostrazione del fatto che questi risultano avere presentato sul punto un tasso elevatissimo di ottemperanza (pari a oltre il 99,5%); i comuni piemontesi sanzionati risultano essere stati nel complesso cinque⁴, e perciò il tasso di ottemperanza, pari a 1176 su 1181, risulta sovrapponibile a quello rilevato a livello nazionale.

Benché estraneo al presente referto, appare considerevole il fenomeno che nell'omissione e nelle conseguenti sanzioni siano invece incorse oltre cento unioni di comuni e comunità montane, pari a circa il 20% degli enti di tale categoria esistenti a

⁴ Si tratta delle amministrazioni comunali di Buttigliera d'Asti (AT) e Valgioie (TO), sanzionate per l'80%, Cremolino (AL) e Grinzane Cavour (CN), sanzionate per il 90%, e Rimella (VC), sanzionata per l'intero importo trasferito.

livello nazionale⁵; ciò sembrerebbe suggerire un non adeguato presidio operativo in capo agli affari generali e ai servizi finanziari delle stesse unioni, le cui penalizzazioni andranno, a cascata, a pesare sui bilanci degli enti aderenti, dal momento che la finanza delle unioni è per la quasi totalità di natura derivata.

3. La struttura della certificazione

La prima preoccupazione del legislatore pare essere stata quella di fornire adeguata liquidità alle amministrazioni locali, titolari di basi imponibili e attivi di bilancio immediatamente incisi dalle misure di contenimento del contagio.

L'effetto combinato della sospensione degli atti di riscossione coattiva e di molte attività industriali e commerciali, esercitate in fabbricati posti alla base dell'imposizione della tariffa di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, faceva presagire un impatto drastico, sia di cassa che di competenza, sulle entrate dei comuni; contestualmente, la necessità di erogare aiuti economici di emergenza alla popolazione residente rimasta, da un giorno all'altro, priva di reddito (essenzialmente lavoratori autonomi e imprese individuali), portava ad aggravare le previsioni di squilibrio tendenziale a cui molte amministrazioni sarebbero state esposte.

Pertanto, la dotazione del fondo *ex* articolo 106 del citato D.L. n. 34/2020 è passata dagli iniziali 3,5 miliardi di euro ad oltre cinque miliardi complessivi, per effetto dell'incremento di 1,67 miliardi disposto con l'articolo 39, comma 1, del D.L. 104/2020; la quota riservata alle amministrazioni comunali è così giunta ad ammontare complessivamente a 4.220 milioni di euro. Tale misura, a destinazione vincolata ma generica, si è affiancata all'ampio novero di ristori a destinazione vincolata e specifica finalizzati a fornire risorse per compensare ora peculiari partite di entrata, ora aggravii per precisi impegni di spesa.

Il "fondone" sarebbe stato quindi destinato sia a integrare le movimentazioni di bilancio non adeguatamente coperte dai ristori specifici, sia a finanziare necessità innominate delle amministrazioni, di norma sostenute genericamente dal complesso delle entrate correnti che però erano attese in forte riduzione; in tal senso quindi il saldo della certificazione predisposta sulla modulistica del MEF-RGS assumeva valore decisivo.

Il primo rigo di sintesi avrebbe infatti contenuto il dato delle "minori entrate al netto dei ristori specifici di entrata", evidenziando le differenze di gettito complessive riscontrate nell'anno 2020 rispetto al 2019, già in tutto o in parte compensate dalle somme ricevute per

⁵ Sul sito del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, risultano censite 559 unioni di comuni (https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/sut/elenco_unioni_comuni.php).

il ristoro di perdite su specifiche fonti di entrata, sia di natura tributaria sia di natura extratributaria; il riporto di un valore positivo nella cella numerica corrispondente avrebbe quindi evidenziato il fatto che l'ente non aveva subito, nel complesso, una perdita di gettito (o in quanto la stessa poteva non esserci stata affatto, oppure perché i soli ristori specifici di entrata erano risultati superiori alla perdita effettivamente verificatasi rispetto ai dati di entrata del 2019). Tale fattispecie risulta essersi verificata in un numero estremamente ridotto di casi, e per importi assolutamente contenuti, a testimonianza del fatto che, per la generalità dei casi, le perdite di entrata sono state effettivamente rilevanti e che i soli ristori specifici di entrata si sarebbero rivelati gravemente insufficienti a soccorrere finanziariamente le amministrazioni⁶.

Di seguito una tabella con il numero di enti riportanti, nel 2020, un saldo positivo della perdita di gettito all'esito della compensazione di essa con i soli ristori specifici di entrata, sulla base delle fasce demografiche analizzate.

0-499	500-999	1000-1999	2000-2999	3000-4999	5000-9999	>10.000
6	4	1	0	0	1	0

È immediato notare come la frequenza di enti per i quali non si è verificata una perdita di gettito (o per sufficienza dei soli ristori specifici di entrata, o per mantenimento delle entrate proprie in prossimità o al di sopra dei livelli pre-pandemici) risulti minimamente apprezzabile (almeno un decimo del totale del campione analizzato) solo per le municipalità più piccole, mentre rimane a livelli trascurabili al superamento della soglia dei mille abitanti.

Il secondo rigo era invece destinato a sintetizzare il fenomeno, contabilmente favorevole, delle minori spese derivanti agli enti a causa della pandemia, e riconducibile in parte a minori costi per utenze e prestazioni di servizi non consumati nei periodi di c.d. "lockdown"; necessariamente la cella numerica avrebbe quindi presentato un valore positivo o, al limite, pari a zero; si espone perciò una tabella con il numero di enti che, con la certificazione, ha dichiarato di avere riportato risparmi inesistenti a causa della sospensione delle attività ordinarie e delle altre misure emergenziali.

0-499	500-999	1000-1999	2000-2999	3000-4999	5000-9999	>10.000
22	12	3	0	1	1	0

Anche qui si nota che il fenomeno è concentrato presso gli enti di minori dimensioni; la causa può rinvenirsi sia nel minor novero di servizi a domanda forniti ordinariamente

⁶ Dal campione sono state *ex post* escluse quelle amministrazioni i cui dati della certificazione risultavano palesemente non attendibili (cfr. deliberazione n. 72/2022/SRCPIE/PRSE).

dagli enti più piccoli, che quindi non riscontrarono pressoché alcun risparmio dalla sospensione forzata dei servizi, sia nella minore strutturazione organizzativa di tali amministrazioni, che avrebbero rilevato difficoltà anche nel calcolo del dato richiesto⁷.

Il terzo rigo era infine dedicato a riportare il saldo tra le maggiori spese affrontate dagli enti per tutte le necessità indotte dalla pandemia e i ristori specifici di spesa ricevuti; in tal caso, e con un meccanismo rappresentativo apparentemente controintuitivo, un valore positivo della cella avrebbe significato che le maggiori spese non erano state sufficientemente compensate dai ristori ricevuti, mentre un valore negativo avrebbe rappresentato un fenomeno per cui i ristori medesimi avevano sopravanzato le uscite dovute all'emergenza, ovvero le spese interessate non avevano subito un incremento particolarmente consistente a causa della pandemia. Di fatto quindi ciò che per l'ente era un saldo negativo si sarebbe dovuto indicare con un numero intero positivo, mentre un eventuale afflusso netto di risorse per l'ente (dato da ristori specifici maggiori delle spese extra dovute alla pandemia) si sarebbe dovuto indicare con un importo preceduto dal segno "meno".

Orbene, di seguito si espone la tabella, necessariamente più articolata, che restituisce i due fenomeni contrapposti.

Popolazione Enti con	0-499	500-999	1000-1999	2000-2999	3000-4999	5000-9999	>10.000
Maggiori spese > ristori (valori positivi)	19	15	14	12	15	20	61
Ristori > maggiori spese (valori negativi)	20	14	12	2	1	1	5

Anche in questo caso si rileva come, fino alla soglia demografica dei duemila residenti, si siano rilevati diffusi casi in cui l'eccedenza di spese dovute all'emergenza sia stata assente o comunque più che compensata dai ristori specifici ricevuti; il "peso" di tale favorevole fenomeno diviene invece quasi irrilevante nella platea di enti con una popolazione superiore alle duemila unità.

Conclusivamente, il meccanismo di calcolo della certificazione prevedeva due successive sottrazioni al dato iniziale della perdita netta di entrate; quest'ultima sarebbe stata alleviata sottraendo l'importo delle minori spese affrontate (sempre positivo) e poi ulteriormente diminuita del saldo tra maggiori spese e ristori specifici, con la conseguenza

⁷ In proposito appare utile riportare le risultanze della nota metodologica predisposta dal MEF-RGS relativa ai criteri e modalità di riparto del saldo, pari a 1.150 milioni di euro, relativo al fondo 2021 per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali; ivi si rileva che "circa n. 2.000 enti non hanno dichiarato minori spese all'interno della Sezione 2 del modello COVID-19 e, in alcuni altri casi, gli importi dichiarati non risultano coerenti con le variazioni degli impegni 2020 rispetto al 2019. Il Tavolo di confronto ha ritenuto opportuno normalizzare le minori spese dichiarate, al fine di abbattere i casi di assenza o incoerenza, fissandole al valore corrispondente, per i comuni, al 35° percentile della distribuzione del rapporto tra minori spese dichiarate e perdite registrate sulle entrate corrispondenti, come riscontrato per fascia di popolazione".

aritmetica che quest'ultimo saldo, se positivo, avrebbe contribuito ad aggravare la perdita mentre, in caso di importo negativo, l'avrebbe attenuata⁸.

Il risultato del saldo complessivo della certificazione avrebbe così restituito l'ammontare del bisogno di risorse del singolo ente a cui destinare l'importo del fondo per le funzioni fondamentali ex art. 106 del D.L. n. 34/2020, a ristoro del pregiudizio economico complessivo subito dalle singole amministrazioni territoriali.

Nella seguente tabella conclusiva si espongono i dati aggregati delle certificazioni trasmesse dagli enti controllati, distinti per fascia demografica di appartenenza.

Fascia demografica	Minori entrate al netto dei ristori (a)	Minori spese (b)	Maggiori spese al netto dei ristori (c)	Saldo complessivo (d)
Fino a 499	-564.997,00	116.760,00	55.476,00	-503.713,00
500-999	-600.590,00	217.623,00	-24.483,00	-358.484,00
1000-1999	-2.275.343,42	596.205,01	194.063,00	-1.873.201,41
2000-2999	-1.365.925,00	950.609,00	453.766,00	-869.082,00
3000-4999	-3.083.478,00	1.697.900,00	1.229.243,00	-2.614.821,00
5000-9999	-5.160.876,00	2.735.773,00	2.413.356,00	-4.838.459,00
Oltre 10000	-203.742.895,00	75.515.266,00	34.740.998,00	-162.968.627,00

Dal confronto delle sole colonne b) e c), recanti le minori spese dovute all'emergenza e le maggiori spese al netto dei ristori, emerge che, per neutralizzare gli effetti della pandemia sulla sola parte di spesa, i ristori specifici sarebbero stati sufficienti anche da soli; ivi infatti il saldo negativo tra maggiori spese e ristori sarebbe stato più che compensato dalle minori spese automaticamente ricollegate alle misure emergenziali; tale fenomeno sembra quindi aver generato dei *surplus* netti di risorse a favore degli enti, dal momento che la riduzione complessiva della spesa è stata maggiore (talora in termini alquanto consistenti) di quella incrementatasi e parzialmente già "sterilizzata" dall'effetto dei ristori specifici; a riscontro di quanto sopra si può infatti osservare che il solo dato iniziale delle "minori entrate al netto dei ristori specifici di entrata" (colonna a) è ovunque più alto del saldo aggregato delle certificazioni per gli enti corrispondenti (colonna d).

Ne deriva l'osservazione per cui il fondo per le funzioni fondamentali è servito essenzialmente a neutralizzare gli effetti della perdita di gettito causata dalla sospensione delle attività private e pubbliche e dal conseguente calo del PIL nel corso dell'anno 2020.

⁸ in grazia dell'effetto aritmetico dato dalla sottrazione al minuendo di un importo a sua volta negativo, che così produce un incremento del minuendo medesimo.

4 La congruità del fondo per le funzioni fondamentali attribuito agli enti

Viene quindi in rilievo la dimensione del fondo distribuito alle amministrazioni per garantire lo svolgimento delle funzioni fondamentali, come nelle intenzioni del legislatore, nonostante la grave perdita di gettito che avrebbe attanagliato la finanza locale a causa dei provvedimenti istitutivi dei c.d. "lockdown".

Come si può notare dalla tabella che segue, per tutte le fasce demografiche prese in esame, le somme complessivamente erogate sono state superiori alle perdite subite dalle amministrazioni; in secondo luogo è doveroso osservare che i suddetti trasferimenti emergenziali hanno rappresentato una robusta iniezione di liquidità sostitutiva di entrate che, per molte amministrazioni territoriali, scontano ordinariamente non banali difficoltà esattive; detto in altri termini, i trasferimenti caratterizzati da incasso certo hanno preso il posto di entrate di dubbia o difficile esazione, consentendo così a molte amministrazioni di beneficiare di un'insolita floridezza del fondo cassa.

Fascia demografica	Saldo complessivo certificazione	Fondone assegnato	Surplus fondone	Comuni con surplus	Comuni con deficit
Fino a 499	-503.713,00	1.138.422,14	634.709,14	31	9
500-999	-358.484,00	1.310.055,42	951.571,42	29	3
1000-1999	-1.873.201,41	2.869.598,44	996.397,03	22	4
2000-2999	-869.082,00	2.057.162,06	1.188.080,06	12	3
3000-4999	-2.614.821,00	4.104.880,28	1.490.059,28	12	4
5000-9999	-4.838.459,00	8.486.415,03	3.647.956,03	19	2
Oltre 10000	-162.968.627,00	181.027.752,50	18.059.125,50	60	6

La Sezione ha riscontrato quanto sopra anche nel corso delle verifiche svolte sui consuntivi degli enti territoriali: l'esercizio 2020 presenta, per la quasi totalità degli enti, fondi cassa finali sensibilmente più elevati rispetto a quelli presenti al 31/12/2019 e parimenti risulta essersi corposamente ridotto, per quantità e giorni di utilizzo, il ricorso delle amministrazioni alle anticipazioni di tesoreria; per converso, i comuni che hanno visto peggiorare la propria liquidità devono imputare il fenomeno a specifiche peculiarità proprie o a fenomeni isolati⁹.

Può quindi dirsi che, in generale, il fondo per le funzioni fondamentali stanziato a livello centrale sia stato ampiamente congruo rispetto alle previsioni iniziali. Naturalmente le situazioni dei singoli enti si sono presentate come notevolmente diversificate e la tabella sopra riportata, nella colonna "comuni con deficit", restituisce il numero delle amministrazioni che, all'interno di ogni fascia dimensionale, hanno rilevato un'insufficienza del fondo loro erogato in via provvisoria nel 2020. Si tratta di un fenomeno

⁹ Cfr. ad esempio il caso oggetto della deliberazione n. 119/2021/SRCPIE/PRSP.

sensibilmente minoritario, verificatosi “a macchia di leopardo”, senza ricorrenze o concentrazioni particolari in alcun territorio e in alcuna fascia demografica.

L'apparente maggior ricorrenza del fenomeno dei deficit (oltre il decimo del campione), tra i comuni al di sotto dei 5.000 residenti è almeno in parte spiegabile con un *bias* intervenuto in fase di selezione degli enti da analizzare; mirando infatti le singole istruttorie a rilevare eventuali omissioni di vincoli da apporre nel risultato di amministrazione, la situazione dei comuni che presentavano, al 31/12/2020, una parte vincolata pari a zero è stata ritenuta in ogni caso meritevole di approfondimento. Ciò ha quindi portato all'emersione di un certo numero di enti effettivamente destinatari di risorse insufficienti a coprire il risultato negativo certificato, e quindi correttamente esentati dall'obbligo di apporre vincoli per le quote di “fondone”, giacché lo stesso risultava interamente assorbito dalle perdite subite.

È tuttavia presumibile che la percentuale di enti che hanno ricevuto risorse *ex* articolo 106 del D.L. n. 34/2020 in misura non sufficiente a colmare il saldo negativo risultante dalla certificazione covid-2020, anche all'interno della fascia demografica fino a 5000 abitanti, non sia di molto superiore al 10%¹⁰. Tale dato presenta invece elevato grado di attendibilità nell'ambito delle amministrazioni al di sopra dei 10.000 residenti, che sono state controllate tutte.

5. I vincoli apposti nel risultato di amministrazione e le discrepanze tra gli stessi e i risultati della certificazione covid-2020

Come visto sopra, ai sensi del comma 823 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le somme erogate a titolo di “fondone” erano “vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID- 19”, con l'obbligo per le amministrazioni beneficiarie di far confluire le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio “nella quota vincolata del risultato di amministrazione”.

¹⁰ A tale proposito, è da notare che anche l'allegato C al D.M. 30/07/2021 di attribuzione del saldo 2021 reca all'incirca centoventi amministrazioni comunali piemontesi (su un totale di 1.181) recanti un saldo negativo della certificazione covid-2020; il dato del 10% a livello regionale ne risulterebbe così confermato.

Obblighi di vincolo specifico erano inoltre sanciti, dalla medesima norma, anche per i ristori specifici ricevuti nel corso dell'annualità 2020. Dalla disamina dei dati visti sopra, è emerso che la gran parte degli enti, avendo ricevuto risorse eccedenti rispetto alle perdite di gettito effettivamente riscontrate, era tenuta a vincolare nel risultato di amministrazione gli importi non utilizzati ma già accertati in entrata, e di norma già incassati.

Fascia demografica	Differenza tra fondone ricevuto e saldo della certificazione	Avanzo vincolato
Fino a 499	634.709,14	501.435,89
500-999	951.571,42	590.324,46
1000-1999	996.397,03	1.256.226,15
2000-2999	1.188.080,06	1.147.032,25
3000-4999	1.490.059,28	1.919.591,02
5000-9999	3.647.956,03	4.669.442,91
Oltre 10000	18.059.125,50	51.507.402,00

Naturalmente, essendo confluiti nell'avanzo vincolato anche i ristori specifici, di entrata e di spesa, non utilizzati, poteva essere ragionevole attendersi un ammontare dei vincoli complessivi superiore alla mera differenza tra il "fondone" e il saldo della certificazione; ciò in ragione del fatto che, ad esempio in caso di saldo negativo della stessa, gli enti sarebbero stati comunque tenuti a vincolare eventuali ristori specifici di entrata o di spesa ricevuti e non utilizzati (e per cui la certificazione recava un'apposita sezione); tuttavia i dati rilevati in sede di controllo, almeno per i comuni al di sotto dei 1000 abitanti, non confermano tale assunto, come emerge dalla tabella che segue.

Vero è che il solo dato aggregato del *surplus* complessivo, riportato dagli enti di una certa fascia dimensionale, è dato dalla sommatoria semplice dei *surplus* e dei *deficit* registrati dagli enti appartenenti a ciascuno scaglione, e tuttavia, a maggior ragione (giacché la sommatoria delle quote vincolate per fondi covid non può conteggiare importi negativi) il dato della "differenza aggregata" avrebbe dovuto essere ovunque inferiore a quello della sommatoria degli avanzi vincolati; se ne deduce che in un certo numero di casi i comuni al di sotto dei 1.000 residenti avrebbero omesso di vincolare gli importi dovuti; le attese di un avanzo vincolato che superi complessivamente il surplus aggregato relativo al fondone sono invece confortate dai dati relativi ai comuni al di sopra dei 1.000 abitanti, con la sola eccezione della fascia dimensionale tra 2.000 e 3.000 residenti, ma con uno scostamento assolutamente modesto.

Al crescere della dimensione degli enti, si nota quindi una notevole prevalenza dei vincoli complessivamente apposti dalle amministrazioni, rispetto al *surplus* aggregato registrato per il "fondone"; tuttavia è bene rammentare che proprio il dato relativo ai

comuni al di sopra dei diecimila abitanti sconta la “penalizzazione” del forte deficit relativo alla Città di Torino, capoluogo di regione: quest’ultima infatti risulta avere ricevuto a titolo di fondo per le funzioni fondamentali la somma di euro 67.772.799,76, a fronte di un saldo negativo della certificazione dell’anno 2020 pari a ben euro -83.449.952,00, con un deficit di oltre quindici milioni di euro.

Ciò doverosamente chiarito, nella tabella successiva si espongono numericamente i casi rilevati di discrepanza esplicita tra la quota eccedente del “fondone” rispetto al saldo certificato, che di fatto si sono manifestati o nell’apposizione di vincoli minori ovvero di vincoli eccedenti.

Enti con	0-499	500-999	1000-1999	2000-2999	3000-4999	5000-9999	>10.000
Vincoli maggiori del fondone residuo	9	5	3	4	5	5	14
Vincoli minori del fondone residuo	10	16	4	4	1	3	3

È immediato notare come la tendenza a vincolare importi maggiori del dovuto sia maggiormente frequente negli enti di dimensioni maggiori; al contrario si verifica per i vincoli inferiori alle attese, rilevati principalmente negli enti al di sotto dei 3.000 abitanti.

Partendo da questi ultimi, nel corso dei controlli effettuati sul rendiconto 2020 è stato rilevato un certo numero di casi di vincoli inesistenti o inferiori al dovuto, con un impatto immediato e diretto sul risultato di amministrazione, migliorando indebitamente la parte disponibile; su tali casistiche la sezione ha adottato apposite pronunce di accertamento, invitando le amministrazioni a rettificare i prospetti dimostrativi del risultato di amministrazione¹¹.

Altrove si è avuto modo di riscontrare che il mancato vincolo non avrebbe avuto un impatto sul risultato di amministrazione, in ragione del fatto che la certificazione riportava importi assegnati all’ente ma da questo non accertati in entrata, e quindi non presenti né nella cassa né tra i residui confluiti nel risultato di amministrazione; tuttavia tale meccanismo (mancato accertamento di ristori assegnati e quindi riportati nella certificazione) ha condotto in più di un caso a un risultato della certificazione più favorevole rispetto a quanto risultante dalle scritture di entrata dell’ente, con il risultato di far emergere un *surplus* inesistente dalla differenza tra il “fondone” ricevuto e il saldo della certificazione; in più di un caso gli enti hanno ammesso errori nella contabilizzazione del c.d. “contributo per le aree interne”, talora erroneamente confluito nella certificazione¹².

¹¹ Si vedano, ad esempio, le deliberazioni della Sezione nn. 67, 68, 85, 99, 159, 201 e 202 del 2022.

¹² Si veda, ad esempio, la delibera della Sezione n. 135/2022: ivi è emerso che “il saldo complessivo riportato dalla certificazione, recante una perdita (tra minori entrate e maggiori spese, al netto dei ristori) pari a euro 15.257,00, tenga conto anche della somma di euro 12.763,00 assegnata all’ente a titolo di ristori specifici di spesa per il “Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e

Sempre con riguardo alla casistica dei vincoli inferiori alla differenza tra “fondone” e certificazione, non sono mancati casi di veri e propri errori materiali, come l’appostamento del *surplus* tra gli accantonamenti anziché tra i vincoli, con una compilazione errata degli allegati a1) (per eccesso) e a2) (per difetto) del risultato di amministrazione, ma con impatto neutro sulla quota disponibile, che così non ne è risultata sovrastimata.

Con una certa frequenza si è invece assistito all’apposizione di vincoli maggiori. Al di là di casi sporadici di vincoli eccedenti apposti per ragioni meramente prudenziali, la ragione più frequente è stata rinvenuta nel motivo contrario a quello degli errori per difetto, ovvero nell’intervenuto accertamento, entro la fine del 2020, di entrate non registrate nella certificazione covid dell’anno. In tal modo la certificazione restituiva un quadro meno favorevole per la finanza degli enti, con la conseguenza che il “fondone” è potuto apparire meno “eccedente” di quanto fosse in realtà. Tuttavia le amministrazioni, diligentemente, hanno provveduto a vincolare gli interi importi accertati (ma non incassati), in modo da evitare sovrastime della quota disponibile del risultato di amministrazione. Tale fattispecie si è rilevata con una certa frequenza negli enti di maggiori dimensioni, con particolare riferimento ai fondi assegnati per “*Emergenza Covid Ristoro TARI 2020*”¹³, nonché, limitatamente ai comuni aventi diritto, per il fondo di “*ristoro IMU turistica*”, ex articolo 177, comma 2, del D.L. n. 34/2020.

6. Considerazioni conclusive

Si è ritenuto doveroso operare una ricognizione riepilogativa all’esito della diffusa e, per gli enti più grandi, capillare verifica operata dalla Sezione nel corso degli anni 2021-2022 con riferimento all’entità e alle modalità di contabilizzazione degli importi ricevuti dalle amministrazioni locali per contrastare gli effetti delle misure emergenziali di contenimento del contagio da Sars-Cov2.

commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all’articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017-incremento di cui all’articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020” che però non è stata accertata in entrata nel corso del 2020”. Si tratta dei contributi ai comuni delle Aree Interne “per il sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali delle Piccole e micro imprese” di cui al DPCM del 24 settembre 2020 - pubblicato in GU N.302 del 4 dicembre 2020 con un fondo pari a 210 milioni di euro, a fondo perduto e distribuito ai comuni (più marginali e meno popolosi, fino a un massimo di 5.000 abitanti) per il sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

¹³ In tal senso appare utile precisare che il D.M. MEF-Min. Interno n. 212342 del 03/11/2020 (approvazione delle modalità di certificazione dei fondi 2020) ha previsto per determinate categorie di entrata un importo massimo di perdita riconoscibile. In particolare, per la TARI viene indicato che “è riconosciuta comunque una quota di variazione di entrata (perdita) stimata calcolata sulla base della nota metodologica di cui all’allegato 3. Il valore di perdita attribuito a ciascun comune è riportato nella Tabella 1”. Detta tabella (poi sostituita dalla tabella 1 allegata al Decreto n. 59033 del 1° aprile 2021) indica gli importi riconosciuti a ciascun comune e inseriti in automatico dal MEF all’interno delle singole certificazioni. Tale meccanismo ha indotto i comuni a vincolare comunque le somme indicate a tale titolo e non utilizzate, anche se non erano state ancora accertate in entrata e quindi non erano in cassa e non comparivano tra i residui attivi. Una FAQ della RGS ha successivamente chiarito che la quota non utilizzata - e quindi vincolata - poteva essere applicata nel 2021 per finanziare anche spese non direttamente connesse alla TARI, purché riconducibili all’emergenza COVID-19.

Senza poter oggi estendere l'indagine alle risultanze complessive della certificazione covid-2021 e alle ulteriori disposizioni emanate per consentire agli enti di utilizzare le eventuali eccedenze residue per rispondere alle diverse situazioni emergenziali nel frattempo succedutesi, come quella per il rincaro dell'energia elettrica¹⁴, si ritiene di poter trarre alcune conclusioni relative alle misure finanziarie varate nella fase più drammatica della pandemia, anche in ragione dell'ampiezza del numero degli enti sottoposti a verifica.

In primo luogo va dato atto della congruità delle misure varate dal Governo all'epoca dei fatti (prima metà dell'anno 2020), che hanno conferito alle amministrazioni risorse immediatamente disponibili per far fronte sia ad esigenze specifiche sia alla necessità di garantire l'operatività degli enti e i connessi servizi, anche a fronte del prevedibile calo di entrate proprie che si sarebbe registrato; l'andamento della pandemia ha quindi richiesto, tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021, il rifinanziamento di alcune misure, che hanno consentito alle amministrazioni locali di attraversare i due anni dello stato di emergenza (terminata ufficialmente il 31 marzo 2022) senza incorrere in diffusi squilibri di bilancio, che avrebbero inciso principalmente sulla parte corrente.

Nei fatti, si è visto come le misure di contenimento del contagio abbiano avuto sulla spesa un effetto di "stabilizzatore automatico", tale per cui le minori spese e i ristori specifici si sono rivelati ampiamente sufficienti a coprire gli esborsi che la pandemia ha richiesto di aumentare; il fondo per le funzioni fondamentali è quindi servito essenzialmente a neutralizzare gli effetti della perdita di gettito connessa alla sospensione delle attività private e pubbliche e al conseguente calo del PIL nel corso dell'anno 2020.

Le somme complessivamente erogate a tale titolo sono state diffusamente superiori alle perdite di gettito subite dalle amministrazioni e hanno rappresentato una robusta iniezione di liquidità sostitutiva di entrate che, per molte amministrazioni territoriali, scontano ordinariamente non banali difficoltà esattive.

Alla luce dell'importanza quantitativa dei trasferimenti assegnati, e del carattere certo e tempestivo delle riscossioni, molte amministrazioni hanno quindi visto realizzarsi un effetto favorevole sul piano finanziario, con un massiccio rafforzamento del fondo cassa e la possibilità di ricorrere meno che in passato all'istituto dell'anticipazione di tesoreria; anche l'anticipazione di liquidità messa a disposizione dallo Stato per effetto dell'articolo 116 del D.L. 34/2020 ha avuto in Piemonte un utilizzo sporadico.

Può quindi dirsi che, in generale, il fondo per le funzioni fondamentali stanziato a livello centrale sia stato ampiamente congruo rispetto alle previsioni iniziali e pertanto, a maggior ragione, risultava cruciale una corretta contabilizzazione dei contributi *una tantum*, per evitare pericolose sovrastime del risultato di amministrazione, che risentiva in maniera

¹⁴ In tal senso le norme contenute nel D.L. n. 50/2022 (articolo 26) e D.L. n. 144/2022 (articoli 29 e 30).

considerevole (e positiva) delle maggiori giacenze di cassa e dei cospicui accertamenti in entrata.

Obblighi di vincolo specifico erano infatti sanciti anche per i ristori specifici ricevuti; i dati visti sopra fanno emergere che la gran parte degli enti, avendo ricevuto risorse eccedenti rispetto alle perdite di gettito effettivamente riscontrate, era tenuta a vincolare nel risultato di amministrazione gli importi non utilizzati ma già accertati in entrata.

In tal senso, tenendo conto delle risultanze del controllo, il Collegio evidenzia che le amministrazioni comunali piemontesi abbiano tenuto, nella gran parte dei casi, condotte adeguate dal punto di vista gestionale e contabile e quindi, sul punto, i rischi che il legislatore mirava a evitare, imponendo la confluenza delle somme non utilizzate nella parte vincolata del risultato di amministrazione, paiono diffusamente scongiurati.

Infatti, possono essere poste in rilievo limitate situazioni critiche in cui la mancata ottemperanza di alcuni comuni alle disposizioni di legge ha effettivamente portato a rappresentare la quota disponibile dell'avanzo in misura superiore a quella effettiva e corretta. Si tratta comunque di situazioni isolate, concentrate, per la maggior parte dei casi, presso gli enti di minore consistenza demografica e quindi con impatti minimi sulla comunità amministrata piemontese, considerata nel suo complesso; altrove infatti gli errori di contabilizzazione (ad esempio, per l'appostamento del surplus tra gli accantonamenti anziché tra i vincoli) si sono rivelati neutri rispetto alla quantificazione della quota disponibile dell'avanzo, o addirittura forieri di una sottostima della stessa, con una riduzione fittizia della capacità di spesa degli enti controllati.

L'auspicio della Sezione è che l'attenzione riposta dall'Ufficio sulle problematiche connesse a un imprevisto afflusso di risorse, oltre che di aiuto alle amministrazioni per correggere le limitate storture rilevate, stimoli negli enti territoriali i necessari processi di affinamento e miglioramento delle prassi operative, sia gestionali che contabili. Ciò appare quantomai necessario nel momento in cui i comuni risultano ormai in procinto di utilizzare, in modo diffuso gli ingenti finanziamenti nazionali ed europei previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (cfr. delibera di questa Sezione n. 18/2023) e nei confronti dei quali il rispetto dei vincoli di destinazione delle risorse assume una importante rilevanza.

ALLEGATO A – TABELLE DI DETTAGLIO DEI COMUNI INTERPELLATI

DETTAGLIO COMUNI FINO A 499 ABITANTI

PROV	comune	minori entr net rist	minori spese	mag spese net rist	saldo complessivo	fondone assegnato	differenza
AL	Albera Ligure	-46.213,00	0,00	-6.742,00	-39.471,00	32.518,00	-6.953,00
AL	Altavilla Monferrato	-11.589,00	0,00	6.984,00	-18.573,00	18.055,61	-517,39
AL	Borgo san Martino	-56.778,00	24.617,00	30.487,00	-62.648,00	66.089,16	3.441,16
AL	Cantalupo Ligure	-36.344,00	0,00	-8.690,00	-27.654,00	48.068,22	20.414,22
AL	Carentino	-9.081,00	0,00	-42,00	-9.039,00	12.619,05	3.580,05
AL	Casasco	-1.820,00	0,00	-8.987,00	7.167,00	6.999,31	14.166,31
AL	Castellar Guidobono	-20.697,00	2.240,00	320,00	-18.777,00	42.531,01	23.754,01
AL	Costa vescovato	-3.769,00	926,00	1.441,00	-4.284,00	15.768,33	11.484,33
AL	Denice	94,00	0,00	-10.251,00	10.345,00	5.549,12	15.894,12
AL	Mongiardino Ligure	107,00	0,00	-10.217,00	10.324,00	9.375,74	19.699,74
AL	Montaldeo	2.099,00	0,00	-125,00	2.224,00	10.397,09	12.621,09
AL	Montechiaro d'Acqui	-20.670,00	0,00	25.937,00	-46.607,00	46.177,08	-429,92
AL	Morbello	-8.543,00	0,00	4.861,00	-13.404,00	23.959,76	10.555,76
AL	Parodi Ligure	-40.749,00	2.150,00	19.654,00	-58.253,00	58.008,45	-244,55
AL	Spineto Scriva	-7.729,00	0,00	-3.104,00	-4.625,00	15.168,25	10.543,25
AL	Treville	-14.488,00	0,00	-569,00	-13.919,00	13.185,12	-733,88
AL	Villadeati	-16.268,00	1.610,00	5.566,00	-20.224,00	28.550,49	8.326,49
AT	Belveglio	-6.110,00	0,00	-3.955,00	-2.155,00	18.846,00	16.691,00
AT	Castelletto Molina	-9.618,00	0,00	216,00	-9.834,00	7.969,11	-1.864,89
AT	Cortanze	4.813,00	0,00	444,00	4.369,00	14.483,62	18.852,62
AT	Sessame	-22.015,00	1.600,00	-1.537,00	-18.878,00	8.336,34	-10.541,66
AT	Villa San Secondo	-8.797,00	0,00	6.840,00	-15.637,00	12.399,65	-3.237,35
BI	Mezzana Mortigliengo	-28.858,00	3.288,00	0,00	-25.570,00	32.225,35	6.655,35
BI	Veglio	-18.045,00	0,00	-19.446,00	1.401,00	23.769,50	25.170,50
CN	Arguello	-9.417,00	577,00	-12.485,00	3.645,00	7.225,78	10.870,78
CN	Casteldelfino	-19.033,00	0,00	-5.588,00	-13.445,00	32.935,45	19.490,45
CN	Aisone	-21.063,00	500,00	8.881,00	-29.444,00	27.768,00	-1.676,00
CN	Cravanzana	-1.985,00	19.146,00	-3.217,00	20.378,00	15.998,71	36.376,71
CN	Roascio	-8.156,00	0,00	-11.163,00	3.007,00	4.240,41	7.247,41
NO	Castellazzo Novarese	-10.650,00	900,00	11.404,00	-21.154,00	30.504,32	9.350,32
NO	Colazza	4.855,00	0,00	7.380,00	-2.525,00	33.702,16	31.177,16
TO	Traversella	1.252,00	0,00	10.701,00	-9.449,00	27.959,72	18.510,72
TO	Monastero di Lanzo	-6.127,00	6.218,00	6.055,00	-5.964,00	37.605,00	31.641,00
TO	Colleretto Castelnuovo	-7.354,00	0,00	-322,00	-7.032,00	20.257,84	13.225,84
TO	Ronco Canavese	-939,00	12.941,00	9.572,00	2.430,00	79.475,62	81.905,62
TO	Garzigliana	-8.319,00	18.785,00	10.230,00	236,00	48.354,82	48.590,82
VB	Valle Cannobina	-13.048,00	2.768,00	-205,00	-10.075,00	36.633,38	26.558,38
VC	Scopello	-68.168,00	14.002,00	9.407,00	-63.573,00	139.168,05	75.595,05
VC	Carcoforo	-11.846,00	3.085,00	-8.452,00	-309,00	17.031,93	16.722,93
VC	Balmuccia	-3.931,00	1.407,00	-5.807,00	3.283,00	8.511,59	11.794,59
TOTALE	40 COMUNI	-564.997,00	116.760,00	55.476,00	-503.713,00	1.138.422,14	634.709,14

DETTAGLIO COMUNI DA 500 A 999 ABITANTI

PROV	comune	minori entr net rist	minori spese	mag spese net rist	saldo complessivo	fondone assegnato	differenza
AL	Fresonara	-30.410,00	0,00	6.019,00	-36.429,00	53.918,07	17.489,07
AL	Ottiglio	-11.891,00	4.647,00	-3.236,00	-4.008,00	37.671,53	33.663,53
AL	Pareto	-14.791,00	0,00	-9.622,00	-5.169,00	33.393,76	28.224,76
AL	Pietra Marazzi	18.577,00	0,00	-3.219,00	21.796,00	35.274,83	57.070,83
AL	Ponzone	73.111,00	0,00	-10.701,00	83.812,00	105.065,78	188.877,78
AL	Trisobbio	-27.616,00	0,00	739,00	-28.355,00	62.635,07	34.280,07
AT	Aramengo	-29.490,00	4.667,00	-9.566,00	-15.257,00	23.557,73	8.300,73
AT	Cassinasco	-554,00	0,00	-22.087,00	21.533,00	14.933,86	36.466,86
AT	Cellarengo	-24.494,00	9.436,00	4.352,00	-19.410,00	29.072,00	9.662,00
AT	Fontanile	-5.691,00	0,00	-2.069,00	-3.622,00	18.395,24	14.773,24
AT	Montaldo Scarampi	-10.159,00	62,00	-27.814,00	17.717,00	20.084,66	37.801,66
AT	Scurzolengo	-17.265,00	990,00	20.411,00	-36.686,00	22.173,87	-14.512,13
AT	Vigliano d'Asti	-20.743,00	0,00	-2.614,00	-18.129,00	34.687,00	16.558,00
BI	Bioglio	-64.121,00	0,00	0,00	-64.121,00	30.070,00	-34.051,00
BI	Tavigliano	-23.322,00	4.906,00	21.588,00	-40.004,00	45.325,45	5.321,45
CN	Cossano Belbo	-1.756,00	20.143,00	22.023,00	-3.636,00	33.944,06	30.308,06
CN	Treiso	-17.440,00	17.416,00	1.430,00	-1.454,00	34.473,49	33.019,49
NO	Casalbeltrame	-59.259,00	21.855,00	-10.049,00	-27.355,00	59.618,66	32.263,66
NO	Casaleggio Novara	-22.816,00	13.057,00	15.895,00	-25.654,00	33.263,88	7.609,88
NO	Pisano	-36.516,00	13.234,00	1.368,00	-24.650,00	46.160,31	21.510,31
NO	San Nazzaro Sesia	10.370,00	1.302,00	-6.350,00	18.022,00	27.628,97	45.650,97
NO	Vinzaglio	-98.756,00	1.488,00	1.453,00	-98.721,00	38.768,01	-59.952,99
TO	Lusigliè	-26.664,00	12.541,00	1.109,00	-15.232,00	22.180,20	6.948,20
TO	Montaldo Torinese	-10.744,00	0,00	0,00	-10.744,00	36.775,54	26.031,54
TO	Monteu da Po	-61.967,00	17.077,00	-3,00	-44.887,00	102.606,38	57.719,38
TO	San Martino Canavese	-6.667,00	5.128,00	9.567,00	-11.106,00	24.158,34	13.052,34
TO	Perosa Canavese	-12.936,00	0,00	1.035,00	-13.971,00	17.482,29	3.511,29
TO	Moriondo T.se	-32.941,00	25.171,00	3.313,00	-11.083,00	30.147,25	19.064,25
TO	Andezeno	-1.469,00	0,00	0,00	-1.469,00	102.505,16	101.036,16
VB	Belgirate	24.062,00	6.607,00	-22.089,00	52.758,00	54.173,38	106.931,38
VB	Re	-45.086,00	22.584,00	-5.604,00	-16.898,00	52.364,00	35.466,00
VC	Motta de Conti	-11.146,00	15.312,00	238,00	3.928,00	27.546,65	31.474,65
TOTALE	32 COMUNI	-600.590,00	217.623,00	-24.483,00	-358.484,00	1.310.055,42	951.571,42

DETTAGLIO COMUNI DA 1.000 A 1.999 ABITANTI

PROV	comune	minori entr net rist	minori spese	mag spese net rist	saldo complessivo	fondone assegnato	differenza
AL	Bosio	-45.276,00	31.800,00	-18.218,00	4.742,00	62.528,67	67.270,67
AL	Cremolino	-42.362,00	16.188,00	-13.755,00	-12.419,00	62.271,45	49.852,45
AL	Tagliolo Monferrato	-6.935,00	0,00	17.407,00	-24.342,00	72.528,80	48.186,80
AT	Baldichieri	-112.617,00	0,00	2.434,00	-115.051,00	44.848,34	-70.202,66
AT	Mombaruzzo	-101.320,00	33.452,00	1.314,00	-69.182,00	83.266,37	14.084,37
AT	Montiglio Monferrato	-68.499,00	36.292,00	51.080,00	-83.287,00	78.114,61	-5.172,39
BI	Crevacuore	-82.290,00	31.574,00	-14.657,00	-36.059,00	74.116,20	38.057,20
BI	Sordevolo	-48.389,00	10.258,00	-2.071,00	-36.060,00	68.280,86	32.220,86
BI	Strona	-30.636,00	4.042,00	936,00	-27.530,00	33.040,29	5.510,29
CN	Rifreddo	-14.303,00	4.800,00	-23.747,00	14.244,00	28.333,25	42.577,25
CN	Grinzane Cavour	-45.603,00	5.621,00	15.668,00	-55.650,00	77.278,45	21.628,45
NO	Briona	-17.861,00	0,00	-2.178,00	-15.683,00	53.460,03	37.777,03
NO	Sizzano	-100.929,00	2.409,00	7.961,00	-106.481,00	79.307,37	-27.173,63
NO	Cavallirio	-38.844,00	34.147,00	-3.382,00	-1.315,00	54.180,44	52.865,44
TO	Ozegna	-52.238,00	39.957,00	22.988,00	-35.269,00	48.504,96	13.235,96
TO	Cercenasco	-66.230,00	32.286,00	-6.944,00	-27.000,00	95.120,66	68.120,66
TO	Viù	772,00	10.879,00	59.459,00	-47.808,00	104.319,94	56.511,94
TO	Chianocco	-38.674,00	2.984,00	29.072,00	-64.762,00	65.655,41	893,41
TO	Villareggia	-26.648,00	7.859,00	19.631,00	-38.420,00	42.386,98	3.966,98
TO	Buriasco	-37.844,00	23.794,00	4.268,00	-18.318,00	102.728,90	84.410,90
TO	Rondissone	-44.663,00	55.153,00	10.685,00	-195,00	84.199,95	84.004,95
TO	Sauze d'Oulx	-101.415,00	59.398,00	63.381,00	-105.398,00	468.228,16	362.830,16
VB	Vogogna	-106.002,00	50.780,00	-10.292,00	-44.930,00	94.874,00	49.944,00
VB	Premosello-Chiovenna	-976.339,42	54.537,01	-30,00	-921.772,41	724.183,19	-197.589,22
VC	Valduggia	-36.058,00	20.438,00	-15.964,00	344,00	109.539,88	109.883,88
VC	Pezzana	-34.140,00	27.557,00	-983,00	-5.600,00	58.301,28	52.701,28
TOTALE	26 COMUNI	-2.275.343,42	596.205,01	194.063,00	-1.873.201,41	2.869.598,44	996.397,03

DETTAGLIO COMUNI DA 2.000 A 2.999 ABITANTI

PROV	comune	minori entr net rist	minori spese	mag spese net rist	saldo complessivo	fondone assegnato	differenza
AL	Stazzano	-125.073,00	93.744,00	-9.647,00	-21.682,00	128.563,93	106.881,93
AT	Buttiglieria d'Asti	-85.883,00	243.385,00	160.812,00	-3.310,00	98.430,14	95.120,14
AT	Castell'Alfero	-104.659,00	43.136,00	53.774,00	-115.297,00	158.676,12	43.379,12
AT	Villafranca d'Asti	-203.563,00	58.716,00	32.083,00	-176.930,00	163.563,55	-13.366,45
BI	Lessona	-65.806,00	24.304,00	68.990,00	-110.492,00	109.407,68	-1.084,32
BI	Occhieppo Superiore	-147.873,00	101.418,00	14.768,00	-61.223,00	278.713,73	217.490,73
CN	Veza d'Alba	-100.289,00	18.295,00	0,00	-81.994,00	88.223,76	6.229,76
CN	Morozzo	-79.506,00	139.587,00	12.638,00	47.443,00	99.136,00	146.579,00
CN	Castagnito	-29.750,00	20.716,00	32.077,00	-41.111,00	92.821,99	51.710,99
CN	Ceresole Alba	-18.271,00	24.141,00	12.872,00	-7.002,00	62.355,60	55.353,60
CN	Cortemilia	-10.377,00	5.339,00	-13.225,00	8.187,00	136.959,32	145.146,32
NO	Lesa	-47.292,00	39.787,00	8.959,00	-16.464,00	198.132,47	181.668,47
TO	Pinasca	-96.345,00	50.534,00	290,00	-46.101,00	114.641,76	68.540,76
TO	Cantalupa	-196.630,00	58.320,00	74.830,00	-213.140,00	147.062,70	-66.077,30
VC	Borgo Vercelli	-54.608,00	29.187,00	4.545,00	-29.966,00	180.473,31	150.507,31
TOTALE	15 COMUNI	-1.365.925,00	950.609,00	453.766,00	-869.082,00	2.057.162,06	1.188.080,06

DETTAGLIO COMUNI DA 3.000 A 4.999 ABITANTI

PROV	comune	minori entr net rist	minori spese	mag spese net rist	saldo complessivo	fondone assegnato	differenza
AT	Castelnuovo D. Bosco	-46.559,00	3.000,00	-6.236,00	-37.323,00	134.079,14	96.756,14
BI	Gaglianico	-240.824,00	139.093,00	29.647,00	-131.378,00	304.618,36	173.240,36
BI	Mongrando	-218.992,00	163.630,00	123.944,00	-179.306,00	176.547,07	-2.758,93
BI	Occhieppo Inferiore	-176.333,00	187.742,00	17.200,00	-5.791,00	156.629,91	150.838,91
CN	Caramagna P.te	-144.514,00	6.843,00	22.591,00	-160.262,00	174.195,10	13.933,10
CN	Diano d'Alba	-27.394,00	0,00	23.502,00	-50.896,00	137.774,35	86.878,35
CN	Pocapaglia	-81.001,00	78.655,00	124.930,00	-127.276,00	116.070,79	-11.205,21
CN	Vicoforte	-321.147,00	211.695,00	5.190,00	-114.642,00	297.950,68	183.308,68
NO	Romagnano Sesia	-212.380,00	82.435,00	62.216,00	-192.161,00	255.706,74	63.545,74
TO	Perosa Argentina	-124.558,00	109.161,00	87.406,00	-102.803,00	148.543,44	45.740,44
TO	Rosta	-281.972,00	125.291,00	21.540,00	-178.221,00	288.951,00	110.730,00
TO	Torre Pellice	-214.710,00	128.492,00	76.154,00	-162.372,00	253.469,00	91.097,00
TO	Riva presso Chieri	-121.922,00	101.325,00	38.924,00	-59.521,00	208.365,76	148.844,76
VB	Stresa	-114.205,00	112.143,00	169.373,00	-171.435,00	708.147,00	536.712,00
VB	Crevoladossola	-177.151,00	164.065,00	322.090,00	-335.176,00	209.530,72	-125.645,28
VB	Baveno	-579.816,00	84.330,00	110.772,00	-606.258,00	534.301,22	-71.956,78
TOTALE	16 COMUNI	-3.083.478,00	1.697.900,00	1.229.243,00	-2.614.821,00	4.104.880,28	1.490.059,28

DETTAGLIO COMUNI DA 5.000 A 9.999 ABITANTI

PROV	comune	minori entr net rist	minori spese	mag spese net rist	saldo complessivo	fondone assegnato	differenza
AT	Costigliole d'Asti	-112.073,00	68.504,00	28.358,00	-71.927,00	274.262,27	202.335,27
BI	Candelo	-291.709,00	98.828,00	-2.993,00	-189.888,00	296.739,59	106.851,59
BI	Vigliano Biellese	-330.800,00	114.858,00	117.034,00	-332.976,00	356.735,95	23.759,95
CN	Dronero	-251.339,00	51.775,00	34.411,00	-233.975,00	371.822,96	137.847,96
CN	Bagnolo P.te	-342.396,00	114.945,00	19.602,00	-247.053,00	410.364,25	163.311,25
CN	Cherasco	-171.953,00	42.355,00	290.179,00	-419.777,00	767.019,02	347.242,02
CN	Barge	-124.524,00	64.700,00	143.766,00	-203.590,00	287.035,05	83.445,05
CN	Racconigi	7.173,00	0,00	68.484,00	-61.311,00	393.405,44	332.094,44
CN	Cavallermaggiore	-259.158,00	94.770,00	84.343,00	-248.731,00	238.175,86	-10.555,14
CN	Boves	-258.588,00	275.506,00	74.175,00	-57.257,00	534.828,51	477.571,51
CN	Centallo	-130.497,00	89.873,00	34.241,00	-74.865,00	330.698,46	255.833,46
NO	Gattico-Veruno	-262.647,00	105.813,00	106.191,00	-263.025,00	349.481,18	86.456,18
TO	Montanaro	-156.028,00	130.561,00	99.961,00	-125.428,00	204.716,17	79.288,17
TO	Volvera	-131.790,00	12.000,00	18.965,00	-138.755,00	284.028,00	145.273,00
TO	Cumiana	-190.804,00	218.468,00	409.893,00	-382.229,00	345.932,30	-36.296,70
TO	Mappano	-464.214,00	364.700,00	145.890,00	-245.404,00	344.370,06	98.966,06
VB	Gravellona Toce	-366.269,00	146.642,00	76.870,00	-296.497,00	386.411,22	89.914,22
VB	Cannobio	-401.432,00	157.643,00	97.543,00	-341.332,00	791.771,44	450.439,44
VB	Villadossola	-347.667,00	80.500,00	105.250,00	-372.417,00	475.239,00	102.822,00
VC	Varallo	-387.304,00	474.983,00	404.044,00	-316.365,00	636.973,30	320.608,30
VC	Crescentino	-186.857,00	28.349,00	57.149,00	-215.657,00	406.405,00	190.748,00
TOTALE	21 COMUNI	-5.160.876,00	2.735.773,00	2.413.356,00	-4.838.459,00	8.486.415,03	3.647.956,03

DETTAGLIO COMUNI OLTRE 10.000 ABITANTI (segue)

PROV	comune	minori entr net rist	minori spese	mag spese net rist	saldo complessivo	fondone assegnato	differenza
AL	Acqui Terme	-1.439.891,00	97.000,00	78.583,00	-1.421.474,00	1.653.207,11	231.733,11
AL	Alessandria	-7.256.602,00	2.617.071,00	-290.060,00	-4.349.471,00	4.987.760,90	638.289,90
AL	Casale Monferrato	-2.220.576,00	1.594.101,00	212.096,00	-838.571,00	2.196.874,56	1.358.303,56
AL	Novi Ligure	-2.101.816,00	1.263.203,00	156.699,00	-995.312,00	2.181.562,39	1.186.250,39
AL	Ovada	-271.772,00	111.760,00	72.730,00	-232.742,00	464.178,19	231.436,19
AL	Tortona	-1.827.277,00	613.143,00	-37.958,00	-1.176.176,00	2.342.589,73	1.166.413,73
AL	Valenza	-1.170.938,00	170.000,00	872.567,00	-1.873.505,00	1.383.783,24	-489.721,76
AT	Asti	-4.280.097,00	635.053,00	857.068,00	-4.502.112,00	4.606.162,58	104.050,58
AT	Canelli	-312.395,00	56.831,00	320.231,00	-575.795,00	905.535,47	329.740,47
AT	Nizza Monferrato	-400.403,00	96.939,00	-29.723,00	-273.741,00	556.529,50	282.788,50
BI	Biella	-3.029.808,00	1.088.662,00	977.211,00	-2.918.357,00	3.733.248,40	814.891,40
BI	Cossato	-456.455,00	283.792,00	251.615,00	-424.278,00	590.051,00	165.773,00
BI	Valdilana	-616.859,00	41.956,00	43.720,00	-618.623,00	655.133,91	36.510,91

PROV	comune	minori entr net rist	minori spese	mag spese net rist	saldo complessivo	fondone assegnato	differenza
CN	Cuneo	-2.421.238,00	2.224.220,00	912.285,00	-1.109.303,00	3.336.183,30	2.226.880,30
CN	Mondovì	-1.299.246,00	447.930,00	254.491,00	-1.105.807,00	1.611.131,05	505.324,05
CN	Alba	-2.618.328,00	1.454.895,00	710.179,00	-1.873.612,00	2.559.893,20	686.281,20
CN	Bra	-2.431.533,00	754.914,00	479.705,00	-2.156.324,00	2.300.723,11	144.399,11
CN	Fossano	-807.128,00	640.245,00	393.811,00	-560.694,00	1.734.034,43	1.173.340,43
CN	Busca	-151.437,00	98.365,00	10.239,00	-63.311,00	436.830,96	373.519,96
CN	Saluzzo	-979.577,00	286.787,00	245.079,00	-937.869,00	1.712.250,60	774.381,60
CN	Borgo S. Dalmazzo	-533.538,00	595.961,00	295.363,00	-232.940,00	584.058,13	351.118,13
CN	Savigliano	-931.231,00	521.025,00	404.281,00	-814.487,00	1.273.434,22	458.947,22
NO	Novara	-7.609.786,00	1.881.684,00	87.051,00	-5.815.153,00	7.734.301,99	1.919.148,99
NO	Borgomanero	-980.624,00	308.840,00	322.427,00	-994.211,00	1.297.798,81	303.587,81
NO	Treccate	-666.349,00	611.076,00	205.169,00	-260.442,00	627.099,42	366.657,42
NO	Galliate	-576.846,00	392.546,00	333.630,00	-517.930,00	568.532,39	50.602,39
NO	Oleggio	-636.859,00	363.457,00	245.507,00	-518.909,00	645.748,93	126.839,93
NO	Arona	-1.186.810,00	613.182,00	648.644,00	-1.222.272,00	1.264.374,30	42.102,30
NO	Cameri	-450.358,00	138.704,00	183.781,00	-495.435,00	478.384,16	-17.050,84
TO	Collegno	-3.111.154,00	2.108.494,00	436.732,00	-1.439.392,00	3.944.690,83	2.505.298,83
TO	Moncalieri	-3.742.544,00	2.407.870,00	1.450.623,00	-2.785.297,00	3.464.425,00	679.128,00
TO	Nichelino	-1.822.279,00	855.041,00	1.370.189,00	-2.337.427,00	2.729.605,48	392.178,48
TO	Orbassano	-1.828.659,00	409.049,00	52.181,00	-1.471.791,00	1.156.118,00	-315.673,00
TO	Rivalta di Torino	-966.580,00	872.659,00	554.269,00	-648.190,00	1.258.393,16	610.203,16
TO	Rivoli	-4.980.565,00	2.625.654,00	705.380,00	-3.060.291,00	4.488.730,69	1.428.439,69
TO	TORINO	-94.923.028,00	25.128.178,00	13.655.102,00	-83.449.952,00	67.772.799,76	-15.677.152,24
TO	Venaria Reale	-1.144.337,00	261.644,00	71.668,00	-954.361,00	1.768.207,00	813.846,00
TO	Rivarolo C.se	-724.729,00	344.210,00	247.236,00	-627.755,00	818.909,06	191.154,06
TO	Trofarello	-479.128,00	44.294,00	17.439,00	-452.273,00	514.582,55	62.309,55
TO	San Maurizio C.se	-708.466,00	457.566,00	128.893,00	-379.793,00	611.316,32	231.523,32
TO	Piossasco	-752.018,00	598.357,00	234.221,00	-387.882,00	683.352,09	295.470,09
TO	Beinasco	-1.692.649,00	1.441.444,00	350.266,00	-601.471,00	1.095.362,39	493.891,39
TO	Cirié	-1.511.282,00	725.412,00	215.646,00	-1.001.516,00	1.181.367,00	179.851,00
TO	Giaveno	-641.265,00	550.441,00	271.101,00	-361.925,00	821.634,00	459.709,00
TO	Grugliasco	-1.926.106,00	695.210,00	440.913,00	-1.671.809,00	2.544.876,69	873.067,69
TO	Pianezza	-1.540.976,00	321.997,00	249.948,00	-1.468.927,00	795.709,25	-673.217,75
TO	Poirino	-421.158,00	344.559,00	50.620,00	-127.219,00	477.205,04	349.986,04
TO	Santena	-443.555,00	395.426,00	30.923,00	-79.052,00	521.657,30	442.605,30
TO	Vinovo	-112.308,00	37.748,00	373.942,00	-448.502,00	442.035,00	-6.467,00
TO	Volpiano	-976.942,00	311.227,00	338.180,00	-1.003.895,00	1.019.882,22	15.987,22
TO	Caselle Torinese	-4.082.205,00	2.388.463,00	61.710,00	-1.755.452,00	2.901.218,10	1.145.766,10
TO	Ivrea	-2.152.571,00	1.193.807,00	321.826,00	-1.280.590,00	2.332.596,86	1.052.006,86
TO	Pinerolo	-2.236.736,00	784.471,00	-122.109,00	-1.330.156,00	2.128.151,70	797.995,70
TO	San Mauro T.se	-1.027.461,00	552.299,00	101.726,00	-576.888,00	993.167,42	416.279,42
TO	Settimo T.se	-6.691.575,00	2.990.219,00	322.166,00	-4.023.522,00	4.267.994,00	244.472,00
TO	Alpignano	-668.809,00	356.163,00	3.757,00	-316.403,00	634.725,62	318.322,62
TO	Borgaro T.se	-1.126.118,00	608.683,00	159.265,00	-676.700,00	867.196,00	190.496,00
TO	Carmagnola	-1.046.809,00	903.924,00	730.565,00	-873.450,00	1.333.931,00	460.481,00
TO	Avigliana	-719.152,00	282.215,00	192.961,00	-629.898,00	831.716,90	201.818,90
TO	Leinì	-907.154,00	318.000,00	427.096,00	-1.016.250,00	1.073.547,00	57.297,00
TO	Chieri	-1.830.738,00	1.125.360,00	584.865,00	-1.290.243,00	2.239.312,73	949.069,73
VB	Verbania	-2.357.105,00	618.053,00	939.142,00	-2.678.194,00	2.962.803,44	284.609,44
VB	Domodossola	-819.386,00	513.420,00	346.982,00	-652.948,00	1.443.645,00	790.697,00
VB	Omegna	-333.118,00	234.844,00	-3.556,00	-94.718,00	606.756,28	512.038,28
VC	Vercelli	-3.012.163,00	1.464.830,00	44.790,00	-1.592.123,00	3.147.596,81	1.555.473,81
VC	Borgosesia	-616.290,00	240.693,00	167.919,00	-543.516,00	731.138,83	187.622,83
TOTALE	66 COMUNI	-178.358.006,00	66.845.755,00	31.256.219,00	-142.768.470,00	154.771.135,52	12.002.665,52

